

posso accettarlo perchè non mi è dato di invadere le funzioni, i diritti e quasi direi la proprietà dei comuni nei loro edifici scolastici, quando nella legge si mette la facoltà della concessione, credo si debba fare fidanza sul buon volere dei comuni stessi.

Il disegno di legge non è nemmeno proposto di concerto col ministro dell'interno ed io non ho davvero la facoltà di ordinare ai comuni la concessione delle loro palestre e delle loro sale alle società ginnastiche che possono formarsi in ogni città e talvolta possono essere anche in contesa tra di loro. Mi pare che il comune il quale ha sostenuto gran parte della spesa — salvo l'aiuto che gli viene dallo Stato con la contribuzione al minor pagamento degli interessi — debba avere, nei limiti di legge, la libera disposizione dei suoi locali; si potrà quindi spingerlo mediante la legge alla concessione, ma non certo ordinarliela: si tratterebbe di una vera imposizione ai comuni, certo sgradita, e da essa dobbiamo guardarci. Non si usa da noi.

PRESIDENTE. Onorevole Moschini, insiste nel suo emendamento?

MOSCHINI. Debbo fare osservare, dopo o quanto ha detto il ministro, che l'articolo 8 mi sembra superfluo perchè niente vieta ai comuni stessi di dare i propri locali a società ginnastiche e sportive, e non c'è davvero bisogno che la legge stabilisca tale facoltà...

PRESIDENTE. Onorevole Moschini, ella deve dire se insiste o no.

MOSCHINI. Onorevole Presidente, sto appunto spiegando le ragioni per le quali credo di dover insistere: probabilmente l'emendamento non sarà approvato, ma per me è questione di logica: niente vieta, diceva, ai comuni di poter concedere i propri locali anche ad altri scopi, ma se si vuole che le palestre e i campi di gioco abbiano a servire efficacemente per lo sviluppo della ginnastica, anche all'infuori della istruzione della scuola, mi sembra che la concessione debba esser resa obbligatoria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Debbo dare una spiegazione all'onorevole

Moschini. Nel nostro diritto scolastico è stabilito che l'edificio della scuola deve servire solo alla scuola e alle funzioni della scuola.

Perciò un provveditore agli studi potrebbe, in fondo, impedire che i comuni adoperino i locali ad altri scopi. Ora questo articolo non è affatto inutile perchè permette ai comuni di concedere i locali scolastici senza che alcuno possa vietarlo o fare rimostranze; ciò potrebbe anche accadere, ma in tal caso, se vi fosse il reclamo, darei gli ordini opportuni.

PRESIDENTE. Onorevole Moschini, insiste nel suo emendamento?

MOSCHINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Nelle Università e negli Istituti superiori è impartito nel modo proposto dalla rispettiva facoltà di medicina un corso semestrale di educazione fisica.

Devono iscriversi a tale corso, e frequentarlo, gli studenti universitari che aspirano al diploma d'insegnante nelle scuole medie, per qualsiasi disciplina.

(È approvato).

Art. 10.

Le scuole normali di ginnastica di Roma, Torino e Napoli sono trasformate dal 1° ottobre 1909 in istituti di magistero per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie, così maschili come femminili.

I locali e gli arredamenti di tali istituti sono a carico dei rispettivi comuni.

Il ruolo organico del personale e i relativi stipendi sono determinati dalla tabella A annessa alla presente legge.

Salvo le disposizioni della tabella stessa per il personale attualmente in servizio, gli uffici di ruolo negli istituti di magistero per l'educazione fisica non sono cumulabili con altri di ruolo. Alle cattedre di ruolo si provvede per concorso.

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.